



## UNIONE DELLE CAMERE PENALI ITALIANE OSSERVATORIO CARCERE

### STATI GENERALI DELL'ESECUZIONE PENALE

#### *Relazione visita agli istituti penitenziari spagnoli*

*L'Avvocato Franco Villa del direttivo dell'Osservatorio Carcere dell'Unione Camere Penali, quale componente di uno dei Tavoli degli Stati Generali dell'Esecuzione Penale, ha partecipato ad un viaggio in Spagna, per visitare alcuni istituti di pena.*

Il programma consistito in degli incontri con dirigenti e funzionari dell'amministrazione penitenziaria catalana (unica regione della Spagna ad aver completa autonomia in materia penitenziaria) e spagnola, nonché nella visita di alcuni centri penitenziari nei territori di Barcellona ( Lledoners, Brians 2) e di Madrid (Unitades de Madre e Madrid VII), si è concluso in data 16 ottobre 2016.

Tale attività ha consentito ai componenti dei tavoli che hanno partecipato alla missione di farsi un'idea abbastanza chiara del sistema penitenziario spagnolo. Si può senz'altro osservare in questo senso che il sistema spagnolo appare maggiormente evoluto sia in relazione all'individualizzazione del trattamento dei detenuti, con particolare riferimento alla valorizzazione del lavoro intramurario, sia in relazione al tema dell'affettività. Questo ovviamente al netto di una possibile scelta da parte delle autorità spagnole di mostrare soltanto l'eccellenza dei centri penitenziari iberici.

L'esecuzione della pena prevede un sistema progressivo organizzato in tre gradi o regimi: il primo è quello destinato a coloro che hanno posto in essere all'interno del carcere condotte violente e antisociali (*régimen cerrado*), il secondo è quello ordinario (*régimen ordinario*) e il terzo, il cosiddetto *tercer grado*, è il regime aperto e corrisponde sostanzialmente alla nostra semilibertà, rectius al nostro articolo 21 O.P., posto che l'accesso a questo grado viene disposto dall'amministrazione penitenziaria e non dalla magistratura. Infatti *el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria* (equivalente al nostro magistrato di sorveglianza) vigila solo sull'esecuzione della pena e decide sui reclami.



Quindi immediatamente dopo l'ingresso del detenuto nella struttura, una equipe formata da assistenti sociali, psicologi, giuristi e criminologi deve procedere ad una valutazione e redigere entro due mesi un programma individualizzato di trattamento scegliendo anche il regime di espiazione pena. Sostanzialmente il tipo di regime deve essere valutato sulla base di una serie di parametri ed è condizionato solo marginalmente dal tipo di reato commesso, laddove invece assume importanza decisiva il motivo per il quale il medesimo è stato posto in essere. Quindi anche coloro che sono condannati per reati di terrorismo o criminalità organizzata devono rientrare in questo sistema dei tre regimi, non esistendo un equivalente del nostro 41 bis OP. Nel programma di trattamento, particolare rilievo assumono evidentemente le patologie e le dipendenze, e quindi vi sono all'interno di ciascun centro penitenziario delle strutture dedicate per queste categorie di detenuti, come peraltro previsto anche dal nostro ordinamento dagli artt. 95 e 96 DPR 309/90, disposizioni rimaste in larga parte inattuate. Coloro che sono inseriti nel secondo e terzo grado, trascorrono l'intera giornata fuori dalle celle (che ospitano uno, massimo due detenuti) nelle quali fanno rientro soltanto per dormire. All'esterno della cella pongono in essere le attività previste dal programma di trattamento e quindi principalmente il lavoro, lo studio, le attività ricreative e quelle sportive. Durante il giorno le celle sono chiuse, salvo per un'ora e mezza dopo il pranzo, ed i pasti devono essere necessariamente consumati nella sala mensa. Contrariamente rispetto a quanto succede nelle nostre carceri si è compreso dunque che l'incremento della socializzazione tra i detenuti è direttamente proporzionale alla sicurezza e al rispetto delle regole di convivenza tra detenuti e tra questi e il personale di vigilanza. Tanto che all'interno delle carceri spagnole la sicurezza è garantita da personale civile disarmato e solo lungo il perimetro della struttura vi è un controllo di polizia.

Particolarmente sentito è il tema dell'affettività e nell'ambito della struttura penitenziaria vi sono delle stanze adibite agli incontri intimi (*visitas intimas*). Durante tali incontri i detenuti possono avere rapporti sessuali con il proprio coniuge o convivente, senza alcun controllo da parte del personale di vigilanza, due volte al mese e per la durata di un'ora e mezza. Tali visite si aggiungono a quelle familiari e di convivenza per le quali sono previste strutture che



consentono alla persona ristretta di relazionarsi con la famiglia ed in particolare con i figli minori in stanze all'uopo arredate e non nelle sale colloqui.

Le strutture penitenziarie visitate sono organizzate in moduli, particolarmente funzionali da un punto di vista architettonico e in ottimo stato di manutenzione. A tal proposito particolarmente interessante da un punto di vista giuridico è il sistema utilizzato dalla Comunità Autonoma Catalana per realizzare il centro penitenziario Lledoners visitato dalla delegazione italiana. Infatti la Comunità ha ceduto ad una società privata il terreno sul quale quest'ultima ha realizzato la struttura e, a fronte di tale impegno finanziario e della manutenzione ordinaria e straordinaria del carcere, l'Ente deve corrispondere un canone mensile per trent'anni, decorsi i quali il penitenziario ritorna di proprietà pubblica.

Per quello che maggiormente riguarda il perimetro tematico del nostro tavolo, è importante sottolineare come la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (l'equivalente del nostro Dap) dipenda dal Ministero degli Interni, così come dallo stesso ministero dipende, per il tramite della Secretaría General, l'Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo (TPFE). Quest'ultimo è un ente statale di diritto pubblico che ha il compito di formare, dare occupazione e reinserire coloro che hanno avuto una esperienza detentiva. Analoga organizzazione denominata Cire è stata istituita in Catalogna la cui sede è stata visitata dalla delegazione grazie all'ospitalità della direttrice Paola Sancho Carles. Credo sia importante sottolineare che in quella occasione si è appreso dalla direttrice che il Cire sostanzialmente si autofinanzia mediante la vendita del lavoro alle imprese o direttamente attraverso la vendita dei prodotti ai privati, posto che lo stato eroga finanziamenti soltanto per un 10% del bilancio.

La scelta di creare un ente autonomo che si occupa del lavoro dei detenuti trova un fondamento normativo nell'art. 26 delle legge penitenziaria spagnola che individua nel lavoro l'elemento fondamentale del trattamento. L'efficacia di tale soluzione organizzativa è dimostrata dai numeri, posto che nel 2014 i detenuti che hanno lavorato all'interno dei centri di detenzione spagnoli sono stati 12.436, senza contare coloro che hanno lavorato all'esterno.



Peraltro diversamente che nelle nostre strutture detentive le cucine sono gestite totalmente dai detenuti con un risparmio notevole dell'amministrazione.

Il TPFE e il Cire collaborando con le associazioni di imprenditori, sindacati e camere di commercio hanno creato una connessione tra il mondo dell'impresa e quello penitenziario. A questo deve aggiungersi la creazione di un ufficio di collocamento specifico per detenuti al fine di rendere effettivo il reinserimento di coloro che hanno già espiato la pena.

Ma qual'è la convenienza delle aziende nell'impiegare personale detenuto? Innanzitutto i suddetti enti consentono alle aziende di utilizzare per lo svolgimento dell'attività produttiva degli spazi appositamente realizzati all'interno del carcere, con notevole risparmio in termini di canoni di locazione dei capannoni da parte degli imprenditori. In secondo luogo, nella maggior parte dei casi è lo stesso ente che retribuisce i lavoratori ristretti e questo determina che l'imprenditore non deve preoccuparsi di questioni attinenti ai contributi e agli ulteriori oneri previdenziali. Il terzo e decisivo motivo riguarda il costo del lavoro il quale è decisamente competitivo posto che la retribuzione del lavoratore ristretto è parametrata al salario minimo interprofessionale pari a circa 3 euro all'ora, decurtato del 20%. Tale retribuzione base nella maggior parte dei casi viene integrata dai premi di produzione che vengono erogati in funzione del numero di pezzi prodotti, per cui normalmente si ha una retribuzione a cottimo, con una retribuzione media che oscilla tra i 450 e i 500 euro mensili.

Come ho detto prima anche la formazione del personale detenuto è appannaggio del TPFE e del Cire e anche in questo campo i risultati sono particolarmente significativi. Ad esempio a fronte di una popolazione carceraria della Catalogna di circa 9.000 unità il Cire ha formato 3.852 detenuti nel 2014. Da tale dato si evince che, oltre alla scolarizzazione base che coinvolge soprattutto la popolazione carceraria extracomunitaria, vi sono stati importanti investimenti in formazione professionale finalizzata all'impiego delle persone ristrette all'interno del carcere ovvero al reinserimento di coloro che hanno già espiato la pena.

In conclusione appare evidente come nel sistema spagnolo vi sia una maggiore effettività dell'aspetto della rieducazione della pena previsto dall'art. 25 comma 2 della loro Costituzione (l'omologo del nostro art. 27) e che tale finalità venga perseguita



essenzialmente attraverso il lavoro che in Catalogna occupa addirittura il 50 per cento dei detenuti a fronte del nostro misero 4%. Il successo di tale impostazione è evidenziato dal tasso di recidiva che è di poco superiore al 30%. Tale effettività riguarda anche la pena perché non sono previsti meccanismi analoghi rispetto alla nostra liberazione anticipata né misura alternative per coloro che devono espiare pene superiori ai due anni di reclusione, salvo la liberazione condizionale che costituisce il quarto livello.

Ovviamente vi sono degli ambiti dell'esecuzione della pena dove la legislazione italiana è notevolmente più evoluta. Mi riferisco in particolare alla assoluta indifferenza della legislazione spagnola rispetto alla tematica dei bambini in carcere. E' vero infatti che esistono delle *unidades de madre* che sono delle strutture dedicate alle madri con i loro bambini (una delle quali è stata visitata dalla nostra delegazione), ma le madri detenute possono accedere a tali strutture solo se vengono inserite nel *tercer grado*. In caso contrario possono scegliere se tenere il bambino con sé oppure devono affidarlo all'esterno. Così come, contrariamente al nostro art. 146 del codice penale, che prevede il rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena, le madri incinta in Spagna non godono di alcun beneficio. Un altro aspetto particolarmente negativo che è stato rilevato dai partecipanti al viaggio di studio attiene alla possibilità per l'amministrazione penitenziaria di utilizzare per i detenuti particolarmente violenti il letto di contenzione, pratica che sicuramente è in contrasto con l'art. 3 della della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.